

Numero
4083

fr

0

Bellinzona
25 agosto 2021

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria USAV
Schwarzenburgstrasse 155
3003 Berna

Invio per posta elettronica
vernehmlassungen@blv.admin.ch

Procedura di consultazione alla revisione totale dell'ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet), ora: ordinanza sui sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare (O-SIFAL)

Gentili Signore, egregi Signori,

ci riferiamo alla consultazione menzionata in epigrafe e tramite la presente vi ritorniamo il modulo di risposta.

Ringraziandovi per l'opportunità accordata di esprimersi in materia, vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente


Manuele Bertoli

Il Cancelliere


Arnaldo Coduri

Allegato: Menzionato

Copia a:

- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch)
- Pubblicazione in internet



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
**Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria (USAV)**
Diritto

Consultazione alla revisione totale dell'ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet), ora: ordinanza sui sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare (dal 12 maggio al 30 agosto 2021)

Parere di

Nome / azienda / organizzazione / ufficio: Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Abbreviazione dell'azienda / dell'organizzazione / dell'ufficio: CdS

Indirizzo, luogo: Piazza Governo 7, 6500 Bellinzona

Persona di contatto: Luca Bacciarini, Veterinario cantonale

Telefono: 091 814 41 92

E-mail: luca.bacciarini@ti.ch

Data: 17.08.2021

Indicazioni importanti:

1. Si prega di non modificare la formattazione del modulo
2. Utilizzare una nuova riga per ogni articolo dell'ordinanza
3. I pareri devono essere inviati in forma elettronica, come documento **Word**, entro il 30 agosto 2021 al seguente indirizzo:
vernehmlassungen@blv.admin.ch

Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria (USAV)
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna
Tel. +41 58 463 30 33
info@blv.admin.ch
www.blv.admin.ch

1 Osservazioni generali

Riconosciamo la grande utilità degli applicativi gestiti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni nell'ambito dell'applicazione della legislazione veterinaria. Il fatto che in futuro i sistemi d'informazione conterranno anche dati dei controlli ufficiali delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso è da salutare con favore nel contesto della "strategia globale della catena alimentare" e dell'attuazione del "piano nazionale di controllo".

La revisione dell'ordinanza aumenta anche il contributo dei Cantoni ai costi di gestione dei sistemi. È indiscusso che un applicativo comune è più efficiente in termini di costi rispetto a più sistemi cantonali individuali. L'aumento dei costi può pure essere giustificato da nuove funzionalità. Tuttavia, il Rapporto esplicativo difetta di una spiegazione plausibile sul perché il passaggio dalla banca dati dei laboratori ALIS ad ARES dovrebbe comportare maggiori vantaggi soprattutto per i Cantoni. Il vantaggio è probabilmente per la Confederazione, perché in futuro potrà ricevere i dati del monitoraggio delle derrate alimentari in modo uniforme attraverso un'interfaccia con i sistemi cantonali dei vari laboratori. Inoltre, le funzionalità del sistema d'informazione FLEKO ad oggi non convincono nell'applicazione, purtroppo anche questo dimostra che in parte le necessità dei cantoni non sono prese sufficientemente in considerazione nello sviluppo degli applicativi. Inoltre, non esiste una pianificazione finanziaria pluriennale sulla base della quale i Cantoni possano fare una pianificazione per lo meno a medio termine. Di conseguenza, siamo del parere che la partecipazione dei Cantoni all'ulteriore sviluppo degli applicativi comuni debba essere stabilita nell'ordinanza e che in futuro l'Ufficio federale debba elaborare un corrispondente piano finanziario pluriennale.

Consideriamo l'ordinanza in oggetto come una regolamentazione transitoria fino all'attuazione della "Strategia TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) 2025" del Servizio veterinario svizzero (VetD CH), che l'associazione dei veterinari cantonali ha adottato nel giugno 2020. La visione della VSKT è un sistema TIC efficiente ed efficace che sgravi i servizi veterinari cantonali del maggior lavoro amministrativo possibile. La flessibilità del sistema TIC deve essere aumentata e le possibilità dei servizi elettronici dell'amministrazione devono essere sfruttate, come si cerca di fare a tutti i livelli dell'amministrazione (vedi Amministrazione Digitale Svizzera, egovernment.ch, strategie TIC cantonali, ecc.). L'implementazione dovrebbe essere basata sulle conoscenze acquisite con i sistemi attualmente implementati insieme alla Confederazione (ad esempio: ASAN, AControl, ARES, FLEKO). Le nuove possibilità tecniche e le esigenze degli utilizzatori devono essere prese in considerazione. Se, come auspicabile, questi sistemi dovranno anche in futuro essere implementati congiuntamente dai Cantoni e dalla Confederazione, la cooperazione, la cogestione e il finanziamento dovranno essere riorganizzati a lungo termine e in modo sostenibile tra Cantoni e Confederazione. Allora anche questa ordinanza dovrà ancora essere rivista.

2 Osservazioni sui singoli articoli

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Ingresso	Secondo l'art. 212a dell'ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1; OPAn), i Cantoni devono inserire in ASAN i divieti di detenzione degli animali. I risultati dei controlli sul benessere degli animali in AControl sono trasferiti in ASAN per un'ulteriore elaborazione. La base legale per questo trattamento dei dati dovrebbe trovarsi nella legge sulla protezione degli animali (SR 455; LPAn). Occorre verificare se la LPAn deve essere citata pure nell'ingresso. Se nella legge sulla protezione degli animali manca la base legale per la regolamentazione della presente Ordinanza, questa deve essere creata nella prossima revisione.	Controllare se la LPAn manca nell'ingresso o se la delega per il regolamento al Consiglio federale deve essere creata nella LPAn.
Art. 2 cpv. 1	Nell'elenco delle aree di applicazione mancano i prodotti terapeutici e in particolare i medicinali veterinari, anche se le licenze per il commercio al dettaglio sono elaborate o almeno registrate in ASAN, i risultati dei controlli della produzione primaria sono recuperati da AControl e i dati del database degli antibiotici sono analizzati nel sistema di valutazione ALVPH. È promettente che in futuro ARES possa essere utilizzato dai Cantoni che non lavorano con ASAN per la trasmissione dei dati dei controlli nel settore veterinario direttamente dai sistemi cantonali al sistema di valutazione e analisi ALVPH (vedi Rapporto esplicativo a pagina 2). Un'interfaccia indiretta o diretta con ASAN per la trasmissione di altri dati (ad esempio tutti i dati secondo il punto 2 dell'allegato 1 dell'ordinanza) dai sistemi cantonali, come Limsophy, sarebbe assai auspicabile.	<i>...per adempiere ai suoi compiti di applicazione nei settori della salute e del benessere degli animali, della sicurezza alimentare e dei prodotti terapeutici....</i>
Art. 3 cpv 1 lett. b	L'allegato 1 elenca anche i dati sull'applicazione nel settore dei medicinali veterinari e delle professioni veterinarie. Nell'art. 3, tuttavia, questo settore non è listato.	Nuovo punto 4. <i>medicinali veterinari e professioni veterinarie</i>
Art. 8 cpv. 5 lett. b	Per accedere ai dati di esecuzione di un'altra unità amministrativa cantonale in ARES, deve essere possibile "interrogare" non solo le aziende di bestiame, ma anche altre aziende, ad esempio aziende per la produzione di derrate alimentari, studi veterinari, ecc. Il numero RIS (registro delle imprese e degli	<i>...inserendo il numero RIS o IDI dell'azienda, il numero BDTA dell'azienda animale, il numero di identificazione dell'animale interessato, il numero di sicurezza sociale o il nome del detentore dell'animale o di un'altra persona.</i>

	<p>stabilimenti) o IDI (numero d'identificazione delle imprese) è la chiave per la ricerca. In futuro, le aziende agricole detentrici di animali potranno essere identificati dal numero RIS e non più dal numero BDTA.</p> <p>Per le persone (ad esempio i proprietari di animali domestici), il numero di sicurezza sociale (AVS) è la chiave unica in Svizzera, che potrà essere utilizzato dall'amministrazione in futuro, un vantaggio significativo in contrasto con l'uso di nome-cognome (ortografie, nomi stranieri). Pertanto, anche questo dovrebbe essere incluso nella lista. I dati in ARES non riguardano solo i detentori di animali, ma anche altre persone (ad esempio i titolari di licenze, i veterinari, gli esportatori, gli importatori, ecc.).</p>	
Art. 11 lett. h e i (nuove)	<p>Nel dicembre 2020, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato una modifica di legge secondo la quale le autorità federali, cantonali e comunali possono in generale utilizzare sistematicamente il numero AVS nell'ambito dei loro compiti stabiliti per legge. Se la legislazione nazionale lo permette, dovrebbe essere possibile per le autorità di controllo di accedere ai dati identificativi di una persona direttamente dal registro federale. Inoltre, come già menzionato per ARES nelle spiegazioni all'art. 2, dovrebbero anche essere in grado di ottenere dati da sistemi cantonali come "Limsophy".</p>	<p>Estensione con le lettere h e i:</p> <p><i>h. Registro delle persone assicurate delle casse sociali federali</i></p> <p><i>i. Sistemi cantonali di gestione aziendale per l'applicazione delle norme sulle derrate alimentari e veterinarie</i></p>
Art. 12 cpv. 2 lett. d	<p>Come spiegato nei commenti all'articolo 16, ASAN, ARES e FLEKO sono gestiti principalmente per adempiere ai compiti esecutivi dei Cantoni. È quindi ragionevole che i due terzi dei costi per il funzionamento, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo siano sostenuti dai Cantoni. Tuttavia, questo deve anche essere accompagnato da un diritto di codeterminazione per i Cantoni nell'ulteriore sviluppo dei sistemi. Inoltre, per permettere una corretta pianificazione finanziaria a livello cantonale, deve essere elaborato un piano finanziario pluriennale in cui si tiene conto dei costi aggiuntivi previsti a causa di ulteriori sviluppi.</p>	<p>Nuova versione della lettera d) o estensione dell'articolo per includere un ulteriore comma con il seguente contenuto:</p> <p><i>Esso (l'USAV) pianifica l'ulteriore sviluppo dei sistemi con il coinvolgimento dei cantoni ed elabora un piano finanziario pluriennale.</i></p>
Art. 14 cpv. 1	<p>A causa della forte dipendenza delle autorità veterinarie cantonali dai sistemi federali disciplinati nell'ordinanza rispetto ad altri organi, la composizione del comitato misto, come indicato nelle Commenti, deve essere meglio precisata nell'ordinanza. Quattro dei cinque rappresentanti cantonali dovrebbero provenire dai servizi veterinari cantonali, uno da un laboratorio cantonale (chimico cantonale).</p>	<p><i>...è composto da quattro rappresentanti dell'USAV e da quattro rappresentanti dei servizi veterinari cantonali e da un rappresentante di un laboratorio cantonale.</i></p>

Art. 16	<p>L'aumento dei contributi cantonali è comprensibile a causa delle nuove funzionalità e ammonta a 1'500 franchi fino a un massimo di 11'000 franchi per i singoli cantoni. Tuttavia, le funzionalità del sistema d'informazione FLEKO non sono convincenti a livello di attuazione, il che dimostra che le esigenze cantonali <u>non sono state prese sufficientemente in considerazione</u> durante lo sviluppo. Inoltre, non c'è una pianificazione finanziaria pluriennale sulla base della quale si possa effettuare una corretta pianificazione finanziaria nei Cantoni.</p> <p>Si dovrebbe chiarire che le tre licenze secondo il paragrafo 4 devono essere ottenute da ogni autorità veterinaria di esecuzione o dall'autorità in cui il servizio veterinario è integrato, e che una sola licenza permette l'accesso a tutti e tre i sistemi.</p>	<p>vedi richiesta in merito all'art. 12 comma 2</p> <p>Il paragrafo 4 deve essere formulato più precisamente nel senso del commento</p>
Art. 17 Abs. 1 Bst. b	<p>Per garantire che anche i dati dei sistemi cantonali possano essere valutati, come menzionato nelle spiegazioni all'articolo 2, la lista deve essere completata secondo le estensioni dell'articolo 11.</p>	<p>Paragrafo 1 lettera b: i sistemi d'informazione secondo l'art. 11. lettere a-d, g e i.</p>
Art. 21	<p>I dati dell'esecuzione cantonale sono conservati nei sistemi informativi. La conservazione, l'archiviazione e la distruzione di tali dati cantonali è <u>regolata dalla rispettiva legislazione cantonale</u>. Secondo la Conferenza svizzera dei direttori di archivi svizzeri (CDA), i documenti dei sistemi d'informazione trasversali possono in linea di principio essere oggetto di archiviazione sia a livello federale che cantonale (https://kost-ceco.ch/cms/18-038-gt-sit_de.html).</p>	<p>L'USAV deve verificare se i dati devono essere offerti all'Archivio federale e agli archivi cantonali corrispondenti secondo le disposizioni della legge sull'archiviazione del 26 giugno 1998 e le leggi cantonali pertinenti prima della loro cancellazione. Se questo è il caso, l'articolo 21 dovrebbe descrivere questo obbligo e regolarne la procedura.</p>
Art. 24	<p>Il preventivo per il 2022 è già stato formalizzato (come presumiamo nella maggior parte degli altri Cantoni) le modifiche che hanno un impatto finanziario sui Cantoni dovranno entrare in vigore al più presto il 1° gennaio 2023. Questo vale in particolare per l'articolo 16.</p>	<p>La modifica dell'ordinanza non dovrebbe entrare in vigore l'1.1.2022 come indicato nelle note esplicative, ma bensì l'1.1.2023 a causa delle conseguenze finanziarie per i Cantoni. In alternativa, valutare se prorogare l'entrata in vigore almeno dell'art. 16 al 1.1.2023.</p>
Allegato 1 (ASAN)	<p>Al punto 2.4, manca "Notifica ad altro processo".</p>	<p>Completare la cifra 2.4</p>

<p>Abrogazione e modifiche di altri testi, numero romano II, numeri 1, 2, 6 e 8</p>	<p>Il punto 3 (Applicazione della legislazione sulle derrate alimentari) stabilisce che l'USAV determina il tipo e la forma della raccolta dei dati dopo aver consultato le autorità cantonali di esecuzione. L'accordo con le autorità cantonali di esecuzione sulle modalità di registrazione dei dati nei sistemi federali (cosa, come, quando...) deve avvenire in tutti i settori di esecuzione. L'ultima frase del n. 3, art. 6 comma 2 dell'Ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari dovrebbe essere adottata anche nelle altre ordinanze di esecuzione.</p>	<p>A tutti gli emendamenti dei punti 1, 2, 6 e 8 è aggiunto il seguente testo: <i>"L'USAV determina il tipo e la forma di registrazione dei dati dopo aver consultato le autorità cantonali di esecuzione".</i></p>
---	--	--